



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 57 DEL 29/06/2021**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il giorno ventinove del mese di Giugno dell'anno duemilaventuno, alle ore 19:45, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione. Il Sindaco-Presidente Francesco Puggelli, constatato il numero legale - con l'assistenza degli scrutatori sigg. Pucci Alessandro, Daouas Celine, Chiti Elena - e con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Meo - dà inizio alla trattazione del presente argomento. Alla discussione sono presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Nominativo	Presente	Assente
PUGGELLI FRANCESCO	X	
RICCIARELLI FRANCESCO	X	
VETTORI PAOLA	X	
LENZI MATTEO	X	
PUCCI ALESSANDRO	X	
DAOUAS CELINE	X	
CECCHI ENRICO ANDREA	X	
DI PALMA SARA	X	
PUCCI GIANLUCA	X	
BRESCI DILETTA	X	
CHITI STEFANO		XG
CHITI ELENA	X	
LANZILOTTO VALENTINA	X	

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione del tributo;

VISTI:

- i commi da 641 a 688 dell'art. 1 della legge 147/2013 che contengono la normativa generale in ordine alla tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma 704 della stessa legge che abroga l'art. 14 del D.L. 201/2011, istitutivo della TARES;

VISTA la propria delibera n. 14 del 7 aprile 2014 con la quale è stato disposto di avvalersi fino alla scadenza del contratto per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TARES e a quanto previsto della Legge 147/2013;

DATO ATTO che, con rogito del notaio Cambi in data 24/02/2017, è avvenuta la fusione per incorporazione di ASM spa, Publiambiente spa e Cis spa in Quadrifoglio spa che ha assunto la denominazione Alia Servizi Ambientali Spa" in forma abbreviata Alia Spa, e a seguito di tale atto tutte le attività svolte da ASM spa vengono svolte da Alia Servizi Ambientali spa;

VISTO pertanto il Regolamento di applicazione della TARI, approvato con deliberazione CC n. 41 del 15 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 116/2020, con il quale sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale i principi e le indicazioni contenute nelle direttive UE n. 2018/851 (in materia di rifiuti) che modifica la Direttiva 2008/98/CE, e la Direttiva UE 2018/852 (in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio);

ATTESO che:

il citato decreto legislativo, nell'intento di adeguare il quadro normativo all'ordinamento eurounitario, ha apportato profonde modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);

le principali novità, per quanto di interesse, sono state apportate all'art. 183 (definizione di rifiuto urbano), art. 184 (definizione di rifiuto speciale, conseguente abrogazione della categorie dei

rifiuti assimilabili agli urbani e qualificazione delle attività agricole e connesse come produttrici di rifiuti speciali), art. 198 (affrancamento dal servizio pubblico per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero) e art. 238 (esclusione dalla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero);

l'art. 6 ter del DL n. 41/2021 convertito in L. 69/2021 ha disciplinato i termini temporali per avvalersi della opzioni di uscita dal servizio pubblico del ciclo dei rifiuti di cui al citato art. 198 del D. Lgs. 152/2006;

la Regione Toscana, con proprio intervento normativo recato con L.R. 14/2021 ha integrato e specificato le modalità per l'affrancamento dal servizio pubblico;

in assenza di ulteriori interventi di adeguamento della normativa tributaria TARI al mutato assetto della legislazione ambientale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sede di risposta ai quesiti posti nell'ambito della iniziativa Telefisco) ed il Ministero per la Transizione Ecologica (mediante la comunicazione del Direttore Centrale per l'Economia Circolare del 12.4.2021) hanno fornito importanti contributi di prassi amministrativa sugli effetti della novella normativa, suggerendo ai Comuni possibili adeguamenti dei propri regolamenti;

ulteriori contributi sono stati forniti dall'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti locali (ANUTEL), che ha predisposto uno schema tipo di regolamento TARI adeguato al nuovo contesto normativo, e dall'IFEL – Fondazione ANCI, che ha proposto ai Comuni specifiche disposizioni regolamentari di adeguamento al D. Lgs. 116/2020

CONSIDERATO quindi di dover procedere all'adeguamento normativo del Regolamento comunale, modificandone gli artt. 2 (Gestione e classificazione dei rifiuti), 6 (Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti), 7 (Esclusione per produzione di rifiuti speciali), 7-bis (Riduzioni per avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche), 9 (Costo di gestione), 14 (Occupanti per le utenze domestiche), 16 (Classificazione per le utenze non domestiche), 21 (Riduzioni per la raccolta differenziata per le utenze non domestiche), 21-bis (Riduzioni per avvio al riciclo di rifiuti urbani delle utenze non domestiche tramite il gestore pubblico), 37 (Norme transitorie), nonché correggendo i normativi errati presenti in vari porzioni della disciplina comunale;

VISTA dunque la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Finanziario, contenente le modifiche sopra specificate, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- Visto l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021;

- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;
- Visto l'art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", in corso di conversione in legge, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31 maggio 2021;
- Visto, inoltre, l'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile...";

TENUTO CONTO pertanto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 42, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON 9 voti favorevoli e 3 contrari espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI, già approvato con la delibera CC n. n. 41 del 15 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, composto di n. 37 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2021;
3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

---- Il Consiglio, stante l'urgenza di provvedere, delibera altresì con separata votazione (9 voti favorevoli e 3 contrari) espressi in forma palese di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Francesco Puggelli

Il Segretario Comunale
Andrea Meo

documento sottoscritto digitalmente